

CONVENZIONE DI TIROCINIO

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Via Sarfatti, 25, 20136 Milano, codice fiscale n.80024610158, d'ora in avanti "l'Università", rappresentata dal Procuratore Speciale Dott.ssa Laura Candotti (nata a Gorizia il 05/03/1970), Responsabile della Divisione Mercato e l'Azienda/Istituzione/Ente/Studio Professionale IRCCS Istituto Tumori, viale Orazio Flacco,65, 70124 Bari, codice fiscale/P.IVA 00727270720, rappresentata da Antonio Quaranta (nato a Bari il 02/01/1943), d'ora in avanti "Ente ospitante", e regola i tirocini formativi e di orientamento, d'ora in avanti "tirocini o stage", presso la suddetta realtà.

La presente convenzione non obbliga in alcun modo l'Ente ospitante ad accogliere tirocinanti e l'attivazione degli stage avviene in base alle disponibilità dell'Ente che ospita.

art.1: Il programma dei tirocini formativi e di orientamento, concordato dall'Ente ospitante con l'Università, ha come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico e di agevolare la scelta professionale di studenti, laureati e coloro che frequentano corsi Master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento e di specializzazione dell'Università.

art.2: Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Ente ospitante è seguita e controllata da un professionista esperto nel ruolo di tutor dell'Ente ospitante, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, e da un tutor dell'Università. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

art.3: La durata dei tirocini varia da due a sei mesi. I laureati possono svolgere il tirocinio entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. L'Ente ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università l'eventuale interruzione dell'esperienza di tirocinio. Al tirocinante è concesso di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni universitari inderogabili. Salvo accordo fra le parti o gravi e giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, l'interruzione o la rinuncia comporterà per il tirocinante la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio. L'Università potrà effettuare dei controlli durante l'attività di stage svolta dallo studente, al fine di verificarne l'effettivo svolgimento. In caso di reiterata irreperibilità lo stage si ritiene annullato e tale comunicazione sarà inoltrata tempestivamente al tirocinante e all'Ente ospitante.

art.4: L'Ente ospitante può ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:

- con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

art.5: L'Ente ospitante si impegna a comunicare all'Università preventivamente, rispetto alla data di inizio del tirocinio, tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun tirocinio. Il tirocinio viene formalizzato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei tutor), nonché quanto indicato all'Art. 6 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa. Tale documento è inviato dall'Università al tirocinante e all'Ente ospitante e viene da entrambi controfirmato per accettazione. L'Università si impegna a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali dell'Ente ospitante ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

art.6: Per i tirocini in Aziende che operano su territori nazionali ed esteri, l'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (Posizione INAIL n. 6477566/51) e ad una copertura assicurativa integrativa (Polizza Infortuni n. 64804072 Chubb Insurance Company of Europe S.E.). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire all'Ente ospitante la necessaria documentazione. Analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università (Polizza RC 054/01236124 INA ASSITALIA Spa) durante tutto il periodo del tirocinio. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e dalle successive modifiche e integrazioni, anche in tema di sorveglianza sanitaria e disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

art.7: Al termine di ogni tirocinio, l'Impresa si impegna a redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio da rilasciare e consegnare al tirocinante.

Al termine dell'esperienza di stage sia il tirocinante sia il tutor dell'Impresa si impegnano a compilare la relazione e la valutazione finale di stage e a consegnarla all'Università.

art.8: Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003.

art.9: Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente (art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto attuativo 25 marzo 1998, n. 142, decreto interministeriale del 22 marzo 2006, Legge n. 148 14 settembre 2011).

art.10: La presente Convenzione ha validità di due anni con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Bocconi

Data _____
L'Università Bocconi
Il Procuratore Speciale



L'Ente ospitante
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Antonio Quaranta